

# Regolamento elettorale

---

## Art. 1 – Riferimenti normativi

Il presente regolamento elettorale, previsto dall'art. 12 dello Statuto, disciplina le modalità di esecuzione delle elezioni del Consiglio del Circolo Nautico Castiglioncello ASD, nonché dei Probiviri e dei Revisori dei conti.

Per ogni aspetto delle presenti procedure elettorali che non sia disciplinato o sia in contrasto con lo Statuto, si fa riferimento allo Statuto, e ove questo non disciplini, si fa riferimento alle norme generali vigenti.

## Art. 2 – Indizione delle elezioni

Le elezioni si tengono ordinariamente nel mese di agosto, salvo il caso di decadenza o dimissioni anticipate del Consiglio e fatte salve situazioni eccezionali (es. Covid-19).

Il Presidente del Consiglio uscente comunica con affissione all'albo, sul sito web ufficiale e tramite posta elettronica, al fine di garantirne una adeguata pubblicità, le seguenti informazioni:

- Data e orario delle elezioni
- Sede elettorale
- Data di scadenza della presentazione delle candidature
- Gli estremi della casella postale dedicata alla ricezione del voto espresso per posta

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta dal Segretario.

## Art. 3 – Nomina della Commissione elettorale

La Commissione elettorale è nominata nel corso della prima Assemblea ordinaria dell'anno di fine mandato del Consiglio uscente, e resta in carica fino alla nomina della successiva commissione elettorale.

La Commissione elettorale è composta da cinque soci aventi anzianità di almeno sei anni. L'Assemblea dei Soci, in sede di nomina può prevedere la nomina di due membri supplenti, aventi anch'essi anzianità di almeno sei anni.

In caso di impossibilità a raggiungere il numero di cinque componenti, possono essere nominati i probiviri uscenti.

Sono esclusi dalla Commissione elettorale i soci che intendano proporre una propria candidatura alle elezioni del Consiglio.

## Art. 4 – Compiti e poteri della Commissione elettorale

La Commissione elettorale esegue i seguenti compiti:

- nomina del Presidente e del Segretario di Commissione, quest'ultimo con compiti di verbalizzazione di tutti gli atti e le operazioni messe in atto; i componenti residui assieme al Presidente ed al Segretario della Commissione hanno la carica di Scrutatori
- verifica della validità delle candidature presentate
- redazione dell'elenco dei candidati ammessi
- pubblicazione all'albo del Circolo, sul sito web e per posta elettronica dell'elenco dei candidati ammessi
- redazione dell'elenco degli aventi diritto di voto
- apertura e chiusura delle operazioni di voto, alla data e agli orari stabiliti
- sorveglianza sulla corretta espressione del voto
- operazioni di scrutinio dei voti
- conteggio delle preferenze ottenute da ciascun candidato
- redazione del verbale conclusivo
- affissione all'Albo e pubblicazione sul sito web dei risultati delle elezioni, e proclamazione degli eletti, a cura del presidente della commissione.

La Commissione elettorale decide inoltre in prima istanza sugli eventuali ricorsi proposti contro la regolarità delle procedure elettorali.

La Commissione elettorale, in riferimento alle norme vigenti sulla tutela dei dati personali, si appoggia alla Segreteria del Circolo per l'acquisizione dei dati personali dei Soci, limitatamente ai dati strettamente necessari alla esecuzione dei propri compiti.

#### Art. 5 – Elettorato passivo

Possono candidarsi alla carica di Consigliere, Probiviro o Revisore dei conti tutti i Soci maggiorenni iscritti nel Registro dei Soci, in regola con il pagamento della quota sociale alla data di presentazione della candidatura e tesserati per l'anno in corso con la Federazione Italiana Vela o una delle Federazioni CONI cui il Circolo stesso è affiliato.

I candidati alla carica di Consigliere non possono essere tesserati presso una associazione sportiva dilettantistica diversa dal Circolo Nautico Castiglioncello, limitatamente alle discipline sportive CONI cui il Circolo è affiliato.

Decorso il termine per la presentazione delle candidature di cui al successivo art. 6, l'elettorato passivo è limitato ai soli Soci che abbiano formalizzato la propria candidatura entro il suddetto termine, candidatura di cui sia stata verificata la regolarità dalla Commissione Elettorale.

#### Art. 6 – Presentazione delle candidature

I Soci che intendono candidarsi per la carica di membro del Consiglio Direttivo, di Probiviro o di Revisore dei Conti devono presentare formale domanda scritta presentata direttamente o a mezzo posta elettronica alla Segreteria del Circolo Nautico Castiglioncello.

La presentazione delle candidature deve avvenire entro le ore 13.00 del quarantacinquesimo giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione.

La Commissione Elettorale provvederà, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di ciascun candidato, a dare adeguata e tempestiva pubblicità dell'elenco dei candidati tramite pubblicazione sul sito web del Circolo Nautico Castiglioncello ed affissione all'Albo.

L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre il secondo giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione e ad esso viene data adeguata e tempestiva pubblicità a cura della Commissione elettorale.

I voti espressi in favore dei soci che risultino candidati non ammessi o ritirati sono considerati nulli.

#### Art. 7 – Elettorato attivo

L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e regolarmente tesserati presso la Federazione Italiana Vela o una delle Federazioni CONI cui il Circolo Nautico Castiglioncello è affiliato.

La suddetta regolarità viene verificata con riferimento alle ore 13.00 del giorno antecedente alle elezioni.

#### Art. 8 – Elenchi degli elettori

L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione.

Fino al giorno antecedente la votazione, l'elenco degli elettori aventi diritto all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In questa seconda ipotesi, la richiesta deve essere presentata per iscritto dal Socio alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

#### Art. 9 - Operazioni preliminari

La Commissione elettorale:

- predispone un adeguato numero di schede elettorali, in ciascuna delle quali siano elencati nome e cognome dei candidati ammessi dalla Commissione elettorale, raggruppati per carica e in ordine alfabetico di cognome e nome
- timbra le schede di voto con timbro del Circolo Nautico Castiglioncello, curando che il lembo della scheda sia stato piegato e timbrato in maniera che parte del timbro una volta aperta la piega risulti sul retro. Le schede devono inoltre essere siglate dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
- predispone un adeguato numero di buste color paglia o comunque di un colore distintivo, all'interno delle quali dovrà essere inserita la scheda elettorale in caso di voto postale o per presentazione a cura di altro Socio
- cura l'invio delle schede elettorali e delle buste ai Soci, con una lettera di accompagnamento che dettagli le modalità di voto previste
- predispone un'urna per la ricezione delle schede elettorali presso la sede elettorale, curando di apporre dei sigilli che ne attestino l'integrità durante le operazioni di voto
- predispone un registro dei votanti, atto alla verifica degli aventi diritto ed alla sottoscrizione dell'avvenuta espressione del voto

#### Art. 10 – Modalità di espressione del voto

Il voto è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenze su apposita scheda di voto, la quale è nulla se riporta sigle, firme o segni che non siano apposti nelle apposite caselle di spunta.

Si può indicare un numero di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere. In caso di indicazione di preferenze superiore al numero dei membri da eleggere, la scheda di voto è nulla.

L'espressione del voto è effettuata:

a) **in presenza dell'elettore** presso la sede elettorale, previa sua identificazione mediante esibizione di un valido documento di identità e accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto al voto. Ciascun elettore dovrà depositare personalmente la scheda elettorale nell'urna appositamente predisposta presso la sede elettorale e dovrà apporre la firma sull'apposito registro dei votanti.

b) **per posta, esclusivamente presso la CASELLA POSTALE** attivata allo scopo. La scheda elettorale compilata deve essere anonima e deve essere inserita nella busta color paglia che sarà stata inviata al Socio assieme alla scheda stessa, anche tale busta deve rimanere completamente anonima. La busta color paglia, dopo essere stata sigillata, dovrà essere a sua volta inserita in una seconda busta completa di mittente e destinatario, da affrancare e spedire in tempo utile per arrivare entro il giorno antecedente l'ultimo giorno di elezione. Le schede arrivate dopo tale data o spedite ad indirizzo diverso rispetto alla CASELLA POSTALE non potranno essere ritenute valide.

c) **per corriere, esclusivamente con consegna nelle mani della Segreteria del CNC.** La scheda elettorale compilata deve essere anonima e deve essere inserita nella busta color paglia che sarà stata inviata al Socio assieme alla scheda stessa, anche tale busta deve rimanere completamente anonima. La busta color paglia dovrà essere a sua volta inserita in una seconda busta completa di mittente e destinatario, da inviare tramite corriere in tempo utile per arrivare entro il giorno antecedente l'ultimo giorno di elezione. La Segreteria del CNC deve firmare per ricezione, in modo da certificare verso il mittente l'avvenuta ricezione, conservare tali schede in modalità sicura e consegnare tali buste al Segretario della Commissione elettorale il giorno della votazione. Le schede arrivate dopo tale data o non consegnate nelle mani della segreteria non potranno essere ritenute valide.

d) **per consegna della scheda elettorale presso la sede elettorale a cura di un altro Socio.**

Anche in questo caso la scheda elettorale compilata deve rimanere anonima e deve essere inserita nella busta color paglia che sarà stata inviata al Socio assieme alla scheda stessa, anche tale busta deve rimanere completamente anonima. La busta color paglia dovrà essere a sua volta inserita in una seconda busta completa di mittente e destinatario, busta la quale dovrà essere consegnata esclusivamente nelle mani della Commissione elettorale. Il Socio delegato dovrà essere identificato mediante esibizione di un valido documento di identità e accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto al voto e dovrà presentare, assieme alla busta, una delega sottoscritta dal delegante, unita a copia di un documento di identità del delegante stesso.

L'assenza di uno o più degli elementi sopra descritti rende nulla la scheda elettorale presentata.

Ciascun Socio può essere delegato alla consegna al massimo da altri due Soci.

Il Socio al quale non sia pervenuta la scheda elettorale e/o la busta color paglia può chiedere alla Commissione un duplicato, anche per semplice mail.

#### Art. 11 - Operazioni di voto

Il Presidente della Commissione elettorale dichiara verbalmente aperta la votazione e ne decreta la chiusura una volta terminata la raccolta delle schede votate.

Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura della votazione siano presenti nella sede della votazione.

Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione Elettorale a maggioranza. In caso di parità di voti dei membri, prevale il voto del Presidente della Commissione.

La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario.

## Art. 12 - Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, con il supporto degli scrutatori, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica.

Il Segretario:

- a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
- b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida.
- c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.

Terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, nel quale dovranno risultare il numero degli elettori che hanno votato, i voti validamente espressi, i voti nulli e gli eventuali voti non espressi.

La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, il registro degli elettori sul quale sono state apposte le firme degli elettori votanti, distinguendo i voti espressi per posta o per consegna da parte di altro Socio e inserisce in plichi distinti le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate, nonché le deleghe e le lettere pervenute.

## Art. 13 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

La Commissione Elettorale verifica i risultati elettorali e procede immediatamente a comunicarne l'esito, al fine della proclamazione degli eletti.

Gli eletti sono proclamati dal Segretario della Commissione Elettorale nel verbale elettorale, che viene immediatamente affisso all'albo sociale e pubblicato sul sito web.

## Art. 14 - Ricorsi

Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso presso la Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal suo ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.

La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web del Circolo Nautico Castiglioncello e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.